



**TRIBUNALE DI COSENZA**

**Ufficio ~~Procedure~~ Concorsuali**

La giudice, Dott.ssa Marzia Maffei;

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **118-1/2025 PU** presentato, con l'assistenza dell'OCC Avv. Michele Biamonte, nell'interesse dei signori:

**Sapia Francesco Antonio (c.f. SPAFNC66H18H919H) nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 18/06/1966, ivi residente alla via Monte Curcio n. 14 e Surianello Giulia Antonia (c.f. SRNGNT69M62H919P), nata a San Giovanni in Fiore (CS) il 22/08/1969, ivi residente alla via Monte Curcio n. 14, - rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Mazzuca (c.f. MZZNTN77A07D086T) nel cui Studio, sito in Rende (CS) alla via Don Minzoni n. 47 sono elettivamente domiciliati;**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

(artt. 70 e 8 CCII)

Con ricorso iscritto a ruolo il 22 ottobre 2025 i coniugi Sapia e Surianello, come sopra generalizzati, hanno depositato istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei propri debiti di cui agli artt. 66 e ss CCII.

I coniugi, in regime di comunione di beni, sono rispettivamente dipendente dell'Arma dei Carabinieri con la qualifica di appuntato scelto, dapprima presso la caserma di San Giovanni in Fiore (CS), poi presso la caserma di Reggio Calabria ed operatrice telefonica presso la Accueil srl con sede in Reggio Calabria dal 2023.

Il loro nucleo familiare è composto anche da n. 2 figli, Sapia Francesca Angela, nata il 23/02/1998 e Sapia Irene, nata il 01/06/2003; la prima ha da poco terminato gli studi universitari ed ha conseguito la laurea, la seconda studia presso l'Università di Roma.

Il sig. Sapia è proprietario di un bene immobile, ricevuto in donazione, sito in San Giovanni in Fiore (CS) alla via Monte Curcio n. 14-16, censito in catasto al foglio 82, p.lla 315, sub 8 (abitazione familiare) e sub 10 (box auto), di una superficie complessiva di mq. 210,05 per un valore stimato in €. 91.477,75. È altresì proprietario di autovettura Fiat tg. GD009BY di valore commerciale pari ad €. 9.000,00 e di veicolo Fiat tg. CP120NG di valore inferiore ad €. 1.000,00. La sig.ra Surianello è proprietaria, per successione testamentaria, della quota di ¼ di un compendio immobiliare, in comunione con i fratelli, sito in San Giovanni in Fiore (CS) alla via XXV Aprile n. 13-15, censito al foglio 92, n. 487, sub. 3 (box auto) -4-5-6 (unica abitazione), superficie complessiva mq. 194,62, valore complessivo immobile €. 77.848,00 e quindi €. 19.462,00 pro quota. Attualmente il Sig. Sapia è intestatario di conto corrente con BNL sul quale viene accreditato lo stipendio con



attivo €. 943,41 e la sig.ra Surianello è intestataria di c/c con Hype spa sul quale viene accreditato lo stipendio con attivo di €. 193,99.

I coniugi in data 22 ottobre 2025 hanno depositato un piano recante modi e tempi per superare la crisi da sovraindebitamento, corredato dalla relazione dell'OCC, Avv. Michele Biamonte.

Come noto, l'inclusione della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" nel più generale sistema del diritto concorsuale del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" è declinata nelle sue linee essenziali dagli artt. da 67 a 73, CCII, apre la Sezione II del Capo II, dedicato alle "Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (del Titolo IV, che ospita gli "Strumenti di regolazione della crisi") -riservata al consumatore, sostituisce il vecchio "piano del consumatore" (di cui all'art. 12-bis e ss., L. 3/2012).

Le disposizioni di carattere generale, art. 65, CCII, perimetrano l'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che a dette procedure (rinominate ma invariate nella sostanza) soccorrono i debitori di cui all'art. 2, co. 1, lett.c), CCII, ossia coloro che, versano in condizione di crisi od insolvenza e non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie accluse nel Codice civile o in altre leggi speciali.

Il Correttivo-ter torna sulla nozione di consumatore modificando la lettera e), co. 1, art. 2, CCII. La novella recita: *"il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore"*.

La legittimazione attiva per accedere alla procedura rispecchia l'essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è un percorso procedimentale di composizione della crisi riservata al consumatore sovraindebitato.

Il successivo art. 66, CCII, positivizza l'opportunità, già riconosciuta dalla giurisprudenza, di intraprendere procedure "familiari", conseguendo lo scopo, fortemente avvertito, della risoluzione complessiva dell'indebitamento del nucleo familiare, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi in modo reciproco.

Con impegno esplicativo, la procedura della crisi di sovraindebitamento familiare, già prevista dalla L. n. 3/2012, art. 7 bis, e riscritta dal legislatore all'art. 66 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. n. 214/2019, delinea la possibilità per i membri di una stessa famiglia conviventi, o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, di presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'art. 65, comma 1, CCII.

Le condizioni di accesso al rimedio del sovraindebitamento familiare sono quindi due e alternative fra loro, come evincibile dalla disgiuntiva "o" che figura del testo della norma:

la convivenza al momento della presentazione della domanda: la circostanza che i familiari coabitino consente, anche a prescindere dalla contitolarità di beni o dalla condivisione di debiti, l'utilizzo di uno strumento cui è quantomeno connessa una riduzione di costi;

l'origine comune dell'indebitamento o la radice comune del debito, anche in assenza di vita in comune, permette una trattazione processuale unitaria della relativa vicenda.



L'origine comune dell'indebitamento ha una latitudine concettuale estesa: vi rientra tanto il frequente caso dei congiunti coobbligati per sottoscrizione del mutuo per la casa o di un finanziamento per i bisogni della famiglia, quanto la fattispecie in cui l'uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell'altro, quanto gli *ex* coniugi separati o divorziati per i debiti contratti per circostanze di fabbisogno familiare comune.

Ciò consente, a prescindere dalla contitolarità di beni o dalla condivisione di debiti, ai familiari conviventi l'utilizzo di uno strumento cui è quantomeno connessa una riduzione di costi.

Allo stesso modo, la radice comune del debito, anche in assenza di vita in comune (o convivenza), permette la trattazione processuale unitaria della vicenda debitoria.

Un aspetto importante nell'ambito dell'unica procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentata da più membri della stessa famiglia, riguarda la previsione per la quale le masse attive e passive rimangono distinte (comma 3), portando a corollario il limite della garanzia patrimoniale generica, che evidentemente deve essere rispettato nel pagamento dei creditori, onde evitare che quote del patrimonio di uno dei ricorrenti vengano destinate al pagamento dei debiti dell'altro, con evidente lesione dell'art. 2740 c.c.7. Ciò significa che, ogni familiare, pagherà il suo debito con le proprie attività, così come correlativamente, ognuno di essi pagherà in proporzione dell'entità del proprio debito, una parte del compenso spettante all'Organismo di composizione della crisi (comma 5).

La finalità del risanamento complessivo dell'indebitamento familiare discende da una considerazione meramente pratica che trova le sue radici nella giurisprudenza e nella sua funzione economico-sociale: le esposizioni passive dei singoli familiari finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi reciprocamente e ciò giustifica la convenienza, anche sotto il profilo dell'economia processuale, della proposizione di un'unica domanda da parte dei prossimi congiunti che attiene alla ristrutturazione o al saldo e stralcio dei debiti avvinti da una radice comune o tale; nelle procedure familiari è apparso congruo permettere ai coniugi di affrontare in sinergia lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi irragionevole pretendere che ciascuno fronteggiasse parallelamente (o all'insaputa dell'altro) un identico dissesto.

Il piano di ristrutturazione dei debiti, in sintesi, si applica al "consumatore" che versi in uno "stato di sovraindebitamento", art. 2, co. 1, lett. c) ossia versi in una situazione di "crisi" o di "insolvenza" che si manifestano: - con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), co.1, lett. a) art. 2; ovvero - con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.

A chiarezza della definizione di stato di sovraindebitamento della persona fisica è significativa la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24/09/2020: lo squilibrio deve essere valutato tenendo conto il rapporto tra attivo e passivo, non tanto in termini "assoluti", secondo il binomio "reddito-rata", quanto piuttosto in termini "relativi" (decurtate, cioè le suddette spese necessarie al sostentamento familiare, in quanto espressione del diritto di ciascuna persona di estrinsecare la propria personalità sociale ex art. 2 Cost.) e quindi secondo il trinomio "reddito-spesse familiaritata".



Ciò posto in termini generali, in rito deve evidenziarsi che la procedura risulta correttamente incardinata presso il Tribunale di Cosenza, in ragione della residenza degli istanti.

Richiamato quindi il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 24 ottobre 2025 emesso ex art. 70 CCII, deve darsi atto:

che i ricorrenti possono qualificarsi come “consumatori” ai sensi dell’art. 2 CCII che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, artigiana, commerciale o professionale svolta;

che l’OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

che sono pervenute osservazioni da parte di alcuni creditori;

che non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, come già deliberato dal Tribunale nel decreto ex art. 70 CCII.

Sul punto deve ratificarsi la valutazione relativa al carattere incolpevole del sovraindebitamento dei debitori (anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all’instaurazione del contraddittorio con i creditori).

La norma prevede le condizioni soggettive ostative (art. 69, CCII) per l’accesso alla procedura: in particolare, il debitore è ammissibile, se: - non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode; - non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; - non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Tra le novità rispetto al passato, il Codice della crisi, sanziona il comportamento del creditore che abbia: - determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento; - violato i principi di cui all’art. 124-bis del D.lgs. 385/1993 (art. 69, co. 2).

Va evidenziato in particolare che, in base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi, non è più richiesta la prova, da parte del debitore, della sua meritevolezza, ma l’assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCII - la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore (cfr. Tr. Napoli del 5.02.2024): il campionario delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato quindi a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.

La modifica apportata agli effetti pratici risulta educativa nei confronti:

- del debitore in quanto lo sprona a non commettere errori (colpa grave, dolo, malafede) nell’indebitarsi, “meritandosi” l’ammissione e poi l’omologa. Con queste procedure si può ritornare in bonis e uscirne puliti dai debiti, evitando la liquidazione controllata che è considerata dalla giurisprudenza una procedura di “riserva” e costosa;
- del finanziatore che deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.



Orbene, come risulta dalla rappresentazione fornita dall'OCC, nel caso in esame non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e che le difficoltà economiche dei ricorrenti e quindi la necessità di contrarre finanziamenti, sono iniziate:

- 1) per le necessità legate alle spese di istruzione delle figlie;
- 2) in seguito al trasferimento lavorativo non volontario del Sapia presso la Caserma di Reggio Calabria, avvenuto nel corso dell'anno 2023;
- 3) per lo stato di inoccupazione, sino al 2023, della Surianello.

Il tutto ha comportato l'accumularsi di un debito per complessivi € 115.722,38.

Del resto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, *"il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore"* (Tribunale civile Termini Imerese sentenza n. 41 del 19 giugno 2025).

Può quindi nella fattispecie asseverarsi come sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Ciò premesso, risulta *per tabulas* che la proposta originaria di ristrutturazione depositata dai coniugi, prevedeva, tenuto conto delle entrate familiari, delle rate dei finanziamenti in corso e delle spese stimate per il sostentamento del nucleo familiare, un piano di risanamento della durata 76 mesi con messa a disposizione della procedura della complessiva somma di €. 78.000,00, con:

rata mensile di €. 650,00 per i primi 20 mesi; €. 1.233,00 per le rate dalla 21 alla 70 (utilizzando parte del TFR del sig. Sapia); €. 650,00 per le rate dalla 71 alla 75; €. 100,00 per l'ultima mensilità, previa sospensione della Cessione del V € 378,00 a carico del sig. Sapia ed in favore di BANCA DI ASTI già credito SPEFIN (incaricata alla riscossione Pitagora S.p.A) Cessione del V € 399,00 a carico del sig. Sapia ed in favore di IBL.

Quindi il piano prevedeva:

- il pagamento pari al 100% dei crediti in prededuzione (da determinare con compenso OCC);
- il pagamento pari al 100% dei crediti privilegiati;
- il pagamento pari a 66,07% dei crediti chirografari.

Con pec del 24 novembre 2025 BNL ha provveduto alla precisazione del proprio credito segnalando che, oltre al prestito personale CP 1936969 già inserito nel piano del consumatore, i debitori intrattengono ulteriori rapporti creditizi non considerati: Prestito C-ready CP 2613763: originariamente di € 325,01, erogato il 02/09/2025, residuo ad € 270,84 oltre € 56,12 per rate insolute; Prestito C-ready CP 2575463: originariamente di € 316,60, erogato il 27/05/2025, residuo ad € 52,75 oltre € 54,31 per rate insolute; Conto corrente n. 1623: con fido di cassa di € 3.000,00 e saldo debitore di € 3.066,17; il tutto per un totale pari ad € 3.500,15.

L'avv. Mazzuca ha preso contezza circa una precedente imprecisione nei conteggi e, per conto dei debitori ha comunicato quanto segue: *"I miei assistiti, dopo aver valutato la documentazione e viste le somme messe a*



*disposizione dei creditori chirografari nel piano di ristrutturazione dei debiti, manifestano la disponibilità, mio tramite, ad inserire nel piano di riparto l'ulteriore somma di €. 2.312,54, pari al 66,07% della somma di €. 3.500,15 riportata nella suddetta comunicazione da BNL, applicando la medesima percentuale di falcidia già prevista nel piano. Tale somma potrà essere inserita mediante aumento della rata n. 76, che da €. 100,00 diventerà di €. 800,00 ed inserimento di due nuove rate: la n. 77 di €. 800,00 e la n. 78 di €. 812,54.”*

Con pec del giorno 1° dicembre 2025 IBL Banca ha trasmesso osservazioni al piano, eccependo:

- la violazione dell'art. 69 comma 1 CCII: IBL contesta l'assenza dei requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura, sostenendo che il sig. Sapia ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, rivendicando di aver correttamente valutato il merito creditizio basandosi sulle dichiarazioni del ricorrente, che però aveva ommesso di dichiarare altri finanziamenti in essere, fornendo informazioni inveritiere che hanno indotto la concessione del credito;
- l'inammissibilità del piano che comporterebbe una falcidia del 42,35% del proprio credito (da € 3.591,00 a € 2.899,81) senza alcuna responsabilità da parte sua;
- la sussistenza di un patrimonio disponibile immobiliare e mobiliare idoneo a garantire il soddisfacimento integrale del debito.

Orbene le osservazioni formulate dal creditore non si profilano preclusive rispetto alla omologa del piano.

Partendo dall'ultima contestazione, si rileva che il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio in quanto tali crediti sono chirografari (si veda l'art. 67, comma 3 CCII) e che il credito della società non riveste natura privilegiata. Con la falcidia si ha una liberazione delle risorse a vantaggio di tutti i creditori favorendo la ristrutturazione debitoria. Di conseguenza il debitore nel progetto può ristrutturare il debito di finanziamento con cessione del quinto.

L'inopponibilità è ravvisabile in due ipotesi: a) parità di trattamento ai creditori; b) il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro in quanto sorge al maturarsi dei ratei mensili di stipendio o pensione.

Sicché è ammissibile un piano del consumatore che preveda: a) la falcidia dei debiti; b) la sospensione della stessa cessione del quinto; c) il pagamento dilazionato con modalità diverse.

Del resto i contratti di cessione del quinto sono accordi volontari tra debitore e creditore vincolanti. Non devono impedire l'accesso a procedure di sovraindebitamento. Non devono consentire il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento degli altri.

Nel caso di specie, IBL Banca ha manifestamente violato l'art. 124-bis TUB concedendo il finanziamento al sig. Sapia il 3 giugno 2023, quando questi era già gravato da debiti per oltre € 86.580,43. La banca si è limitata alla compilazione del questionario da parte del cliente, senza effettuare le verifiche autonome imposte dalla normativa di settore. Come evidenziato dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 1 del 03 gennaio 2025, "la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124-bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove



*l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle banche dati a disposizione".*

Tale circostanza dimostra che IBL fosse pienamente consapevole della pregressa situazione debitoria del Sapia e che la stessa non abbia erogato il credito in un contesto di apparente normalità, bensì a fronte di un indebitamento già significativo e consolidato.

L'art. 69, comma 2, CCII stabilisce che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".*

Il chiaro disposto dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. prevede quindi che il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare *«la convenienza della proposta»*, ovvero sia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico.

Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovvero sia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento.

Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell'art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all'impossibilità di *«far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore»* (testo corrispondente a quello inserito e rimasto poi invariato nell'art. 12-bis, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, come modificata dall'art. 4-ter del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020). Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori) (Cass. 20672/2025).

Nel caso di specie, tuttavia, si è già esclusa la ricorrenza in capo al Sapia di condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore. La gravità della colpa, che pure si desume sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza dalla reiterata violazione della regola cautelare e sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte, deve essere esclusa, atteso che non è emerso che le obbligazioni siano contratte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. A ciò si aggiunga che appare evidente la sproporzione tra l'entità dell'interesse economico tutelato da IBL (€ 1.491,16 di falcidia su un credito di € 4.389,00) e l'impatto esiziale che l'opposizione rischia di produrre sull'intera procedura. Tale sproporzione evidenzia come l'iniziativa non sia coerente con la finalità sociale della normativa sul sovraindebitamento, che mira a "riequilibrare il rapporto patologico tra creditore e debitore" e ha "una funzione sociale, conforme ai principi



costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.), dignità della persona (art. 3 Cost.) e utilità sociale dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.)".

Di talchè le osservazioni formulate possono essere respinte.

Ciò posto, il nuovo debito residuo accertato in conseguenza delle precisazioni formulate è pari a €. 119.222,53, di cui euro 2.928,00 in prededuzione, euro 1.612,65 in privilegio, euro 114.681,88 in chirografo, come risultante dalla relazione integrativa depositata il dall'OCC che, sentito il debitore, ha quindi provveduto a modificare il piano.

I debitori hanno conseguentemente dichiarato di mettere a disposizione della procedura la somma complessiva di €. 80.312,54 con rata mensile di €. 650,00 per i primi 20 mesi; €. 1.233,00 per le rate dalla 21 alle 70 (utilizzando parte del TFR del sig. Sapia); € 650,00 per le rate dalla 71 alla 75; € 800,00 per le rate 76 e 77; €. 81254 per l'ultima mensilità (N° 78). La durata del piano, che consentirebbe il soddisfacimento del 100% dei debiti privilegiati e il soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura del 66,07%, di conseguenza, passerebbe dai preventivati anni 6 e mesi 4 ad anni 6 e mesi 6. Il tutto, previo ordine ai datori di lavoro di revocare: 1) Cessione del V € 378,00 a carico del sig. Sapia ed in favore di BANCA DI ASTI già credito SPEFIN (incaricata alla riscossione Pitagora S.p.A); 2) Cessione del V € 399,00 a carico del sig. Sapia ed in favore di IBL.

Il piano proposto garantisce una soddisfazione del 66,07% ai creditori chirografari, percentuale significativamente superiore a quanto ottenibile dall'alternativa liquidatoria, atteso che il valore di mercato delle quote degli immobili di proprietà dei coniugi i è pari ad € 110.939,75 ma è costituito principalmente dall'abitazione principale e da quote immobiliari non prontamente liquidabili.

In definitiva, alla luce delle evidenze in atti, deve ritenersi che i professionisti incaricati abbiano espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano, considerandosi il reddito certo dei ricorrenti e la rata sostenibile complessivamente individuata.

Il piano proposto deve pertanto essere omologato, con ordine ai datori di lavoro di revocare:

Di seguito la tabella esplicativa del piano:



TABELLA C	B. Asti	SPV	BNL	KRUK	Compass	IBL	Younited	ADER	ADER	American	Occ	BNL	TOTALI
DEBITO REALE	32.508,00	27.725,94	19.338,73	14.332,46	8.530,46	4.389,00	3.388,20	1.612,65	260,86	708,08	2.928,00	3.500,15	119.222,53
DEBITO SCONTATO	21.478,63	18.318,72	12.777,75	9.469,55	5.636,09	2.899,85	2.238,58	1.612,65	172,35	467,83	2.928,00	2.312,54	80.312,54
SODDISF. dei CREDITORI	66,07%	66,07%	66,07%	66,07%	66,07%	66,07%	66,07%	100,00%	66,07%	66,07%	100,00%	66,07%	
													IMPORTE RATA MENSILE
rata 1								300,00			350,00		650,00
rata 2								300,00			350,00		650,00
rata 3								300,00			350,00		650,00
rata 4								300,00			350,00		650,00
rata 5								300,00			350,00		650,00
rata 6								112,65			537,35		650,00
rata 7											640,65		640,65
rata 8	192,79	164,42	114,69	85,00	50,59	26,03	20,09		1,55	4,20			659,35
rata 9	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 10	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 11	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 12	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 13	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 14	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 15	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 16	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 17	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 18	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 19	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 20	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 21	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 22	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 23	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 24	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 25	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 26	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 27	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 28	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 29	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 30	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 31	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 32	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 33	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 34	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 35	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 36	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 37	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 38	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 39	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 40	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 41	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 42	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 43	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 44	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 45	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 46	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 47	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 48	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 49	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 50	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 51	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 52	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 53	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 54	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 55	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 56	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 57	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 58	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 59	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 60	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 61	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 62	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 63	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 64	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 65	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 66	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 67	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 68	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 69	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 70	360,51	307,48	214,47	158,94	94,60	48,67	37,57		2,89	7,85			1.233,00
rata 71	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 72	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 73	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 74	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 75	190,05	162,09	113,06	83,79	49,87	25,66	19,81		1,53	4,14			650,00
rata 76	29,24	24,94	17,39	12,89	7,67	3,95	3,05		0,23	0,64		700,00	800,00
rata 77												800,00	800,00
rata 78												812,54	812,54
<b>TOTALI</b>	<b>21.478,63</b>	<b>18.318,72</b>	<b>12.777,75</b>	<b>9.469,55</b>	<b>5.636,09</b>	<b>2.899,85</b>	<b>2.238,58</b>	<b>1.612,65</b>	<b>172,35</b>	<b>467,83</b>	<b>2.928,00</b>	<b>2.312,54</b>	<b>80.312,54</b>



Orbene, vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

Ritenuto opportuno che i debitori procedano all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse dei signori **Sapia Francesco Antonio (c.f. SPAFNC66H18H919H) nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 18/06/1966, ivi residente alla via Monte Curcio n. 14 e Surianello Giulia Antonia (c.f. SRNGNT69M62H919P)** e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone la revoca della: 1) Cessione del V € 378,00 a carico del sig. Sapia ed in favore di BANCA DI ASTI già credito SPEFIN (incaricata alla riscossione Pitagora S.p.A ); 2) Cessione del V € 399,00 a carico del sig. Sapia ed in favore di IBL;
- 4) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 5) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 71 CCII ;
- 6) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 7) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 8) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore di parte ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 3 gennaio 2026

La giudice

Dott.ssa Marzia Maffei

